



Comune di Casapinta

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO:

Determinazione aliquote TASI anno 2019

L'anno **duemiladiciotto** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANGAZIO Mauro - Presidente	Sì
2. TROMBINI Michela - Assessore	No
3. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore	Sì
4. SPORTELLI Luca - Consigliere	No
5. ZAGO Marco - Consigliere	Sì
6. GUARDIA Marianna - Consigliere	Sì
7. BONARDI Matteo - Consigliere	No
8. GALLITANO Giuseppe - Consigliere	Sì
9. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere	Sì
10. MEDEA Gabriele - Consigliere	Sì
11.	
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(CAVASIN Danilo)

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(CAVASIN Danilo)

.....

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

CONSIDERATO CHE la L. 28 dicembre 2015, n. 208 introduce le seguenti modificazioni alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in relazione al Tributo sui servizi indivisibili:

- l'art. 1 comma 639, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1 comma 669, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- all'art. 1 comma 678 è stato aggiunto il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- all'art. 1, comma 681, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo".

VISTO il comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che l'esclusione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari si applica anche alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica".

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO ATTO inoltre che l'art.1, comma 688 della L. 147/2013, prevede che "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 24 ottobre di ciascun anno di imposta;

VISTO inoltre il sopra richiamato art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: "3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione n. 80 del 23/05/2014 che così recita:

" 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. ..";

CONSIDERATO CHE il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

VISTO il comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone il divieto di aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, prevedendo " Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

VISTO il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con propria deliberazione n. 23 del 10.07.2014, e modificato in data 21.04.2016 con proprio atto n. 06, il quale comprende anche il Regolamento per l'applicazione della TASI;

RILEVATO che i servizi indivisibili individuati dal Comune sono riportati nella Tabella allegata sotto la lettera A al presente atto, la quale riporta altresì i costi previsti nel bilancio 2018 in fase di approvazione nella presente seduta del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 20 del 22/05/2015, avente ad oggetto: "Determinazione aliquote TASI anno 2015";

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione della TASI per l'anno 2018, confermando quanto previsto nel 2016, nel 2017 e nel 2018:

Tipologia di immobile	Aliquota
Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	1,00 per mille

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, come analiticamente individuati nella tabella inserita quale allegato "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di determinare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 9.810,00:

Tipologia di immobile	Aliquota
Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	1,00 per mille

3) Di non disporre detrazioni d'imposta per l'anno 2019;

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare:

- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

- di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito informatico istituzionale del comune ed all'albo pretorio informatico.

7) Di dare atto che la deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

ALLEGATO A ALLA D.C.C. N. 25 DEL 13.12.2018

La TASI in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2019, è stata quantificata in € 9.810,00.

Il predetto gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 44,79% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" del vigente regolamento in materia, che con il presente allegato viene aggiornato.

Di seguito vengono riportati ed evidenziati i relativi costi dei servizi comunali indivisibili, determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 in fase di approvazione nella presente seduta del Consiglio Comunale:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 5.151,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 4.500,00
Servizi di protezione civile	€ 0,00
Parchi e giardini per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali	€ 0,00
Polizia municipale	€ 500,00
Urbanistica e gestione del territorio	€ 11.750,00
TOTALE	€ 21.901,00
Entrate	
Gettito stimato TASI	€ 9.810,00
Grado di copertura dei costi	44,79%

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino

N° Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 17/12/2018.

Addì, 17/12/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 17/12/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino